

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

ART. 4 – DURATA DELLA MEDIAZIONE

ART. 5 – LUOGO E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE

ART. 6 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

ART. 7 – PRESENZA DELL'AVVOCATO

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 9 – NOMINA DEL MEDIATORE

ART. 10 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

ART. 11 – L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

ART. 12 – SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEI MEDIATORI

ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 14 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

ART. 15 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 16 – INDENNITÀ

ART. 17 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

ART. 18 – GRATUITO PATROCINIO

ART. 19 – PAGAMENTI

ART. 20 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

ART. 21 – RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

ART. 22 – COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATORE E RICUSAZIONE

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

ART. 25 – COMPOSIZIONE EXTRA PROCEDURALE DELLA CONTROVERSA

ART. 26 – LA LEGGE APPLICABILE E L'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del DM 180/2010 – DM 145/2011 – Legge n. 98 del 09.08.2013

ART. 1 – DEFINIZIONI

In virtù del D.lgs. n. 28 del 2010, successivamente modificato, e ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Regolamento:** l'atto adottato da Conciliaconsumatori, in base alle disposizioni legislative vigenti, contenente, tra l'altro, l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione nonché i relativi costi;
- **Mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- **Mediatore:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- **Conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;
- **Organismo di mediazione:** l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010. Nel nostro caso, l'Organismo è denominato Conciliaconsumatori;
- **Responsabile dell'Organismo:** il soggetto designato al coordinamento delle attività all'interno dell'Organismo di mediazione;
- **Spese di mediazione:** l'importo complessivo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio fornito da Conciliaconsumatori.

ART. 2 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di mediazione relativi alle controversie devolute e gestite da Conciliaconsumatori srl, nel caso in cui le parti intendano risolvere bonariamente una controversia, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
2. Il presente regolamento si applica alle controversie di carattere nazionale, di natura civile, commerciale e societaria che abbiano ad oggetto diritti disponibili. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il compito principale del mediatore è quello di condurre le parti all'accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.

ART. 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La parte singolarmente o congiuntamente che intende/intendono avviare la mediazione può/possono farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, un'istanza presso un Organismo presente nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La domanda di avvio della mediazione può essere depositata presso la segreteria di Conciliaconsumatori srl, oppure presso le altre sedi di Conciliaconsumatori srl, regolarmente accreditate presso il Ministero della

Giustizia oppure a mezzo fax, e-mail o pec. La relativa modulistica è disponibile sia *online* sul sito www.conciliaconsumatori.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

2. La domanda deve contenere:

- a) Il nome dell'Organismo di mediazione e il numero di iscrizione al registro presso il Ministero della Giustizia;
- b) Nome, dati identificativi e recapiti telefonici delle parti e dei loro difensori presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) L'oggetto della lite;
- d) Le ragioni della pretesa;
- e) Eventuale documentazione probatoria;
- f) Il consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali;
- g) Le seguenti dichiarazioni con specifica sottoscrizione:
 - di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
 - di non essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, comma 2 e 3, D.lgs. 28/2010;
 - di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prove e condannare al pagamento di una sanzione di un importo corrispondente al Contributo Unificato dovuto per il giudizio;
 - di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle indennità di Conciliaconsumatori disponibile anche sul sito www.conciliaconsumatori.it;
 - di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nell'istanza di mediazione e, conseguentemente, di esonerare Conciliaconsumatori da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;
 - di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
 - di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
 - di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
 - di essere a conoscenza che Conciliaconsumatori srl non si assume la responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza ex art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010 e, pertanto, l'istante dichiara di prendere atto dell'importanza di poter provvedere, nei casi d'urgenza, a propria cura e spese, a comunicare autonomamente a tutte le parti chiamate in mediazione l'avvenuto deposito della presente domanda, specificando l'oggetto della controversia;
- h) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

3. La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento di avvio da parte del richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.

4. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'incontro preliminare predisposto dall'Organismo. Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati: attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio, copia documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro, procura speciale a conciliare quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante.

5. Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione o dal momento del perfezionamento. Le strutture organizzative dell'organismo provvederanno alla ricezione e alla registrazione delle istanze. Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro "incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso. La segreteria dell'Organismo comunica alla parte istante l'avvenuta ricezione della domanda di mediazione e/o ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La Segreteria dovrà inviare la fattura inerente alle spese di avvio della procedura e/o qualsiasi informazione relativamente alle spese vive documentate.

6. La parte istante o più parti istanti possono depositare l'istanza di mediazione presso la segreteria sia personalmente, sia mediante sistemi informatici (Fax, E-mail, Pec). Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche.

7. La segreteria dell'Organismo invia, a mezzo raccomandata o a mezzo strumenti telematici (Fax, E-mail, Pec), alla parte chiamata a conciliare la convocazione per la mediazione con contestuale avviso di designazione del mediatore e la richiesta di adesione. L'adesione della controparte deve pervenire alla segreteria della sede legale dell'Organismo entro il termine di giorni 7 (sette) prima del fissato incontro di mediazione.

Il responsabile di Conciliaconsumatori srl designa il mediatore e fissa il primo incontro, il quale deve tenersi non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo concorde indicazione delle parti.

8. Eventuali richieste della controparte chiamata in mediazione di differimento dell'incontro e/o invio di comunicazione attestante la mancata partecipazione all'incontro per giustificato motivo, non troveranno riscontro nel fascicolo della mediazione se non previa formale adesione all'incontro, inviando alla segreteria la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e le spese vive documentate.

ART. 3BIS – CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ DELLA MEDIAZIONE

1. Il d.lgs. 28/2010 ha disposto le materie in cui l'avvio della procedura di mediazione è condizione di procedibilità, in tal caso le parti sono obbligate a esperire tale procedimento, prima di procedere in via giudiziale.

Le materie in questione sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

2. Per la regolazione dei rapporti con il processo, si rinvia all'art. 5, comma 2,3, 4, 5, 6 D.lgs. 28/2010.

3. Costituisce altresì condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'inserimento di una clausola contrattuale, statutarie o di un atto costitutivo pubblico o privato, la quale prevede l'esperimento della mediazione.

ART. 4 – DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. **La mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi dal deposito dell'istanza**, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua istaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

3. Ciascuna delle parti, può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, purché ne diano pronta comunicazione a Conciliaconsumatori s.r.l., al mediatore e alle altre parti, fermo restando le spese dovute.

ART. 5 – LUOGO E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia e presenti nell'elenco visibile sul sito www.ministerodellagiustizia.it. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore nonché del responsabile dell'Organismo.

ART. 6 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per giustificati motivi. I rappresentati o delegati delle parti devono essere a conoscenza dei fatti e essere muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

3. Nei procedimenti attivati con ricorso per decreto ingiuntivo, l'onere di presentare la domanda spetta alla parte che ha proposto il ricorso.
4. In materia di condominio, l'amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e parteciparvi.
5. Le parti e gli avvocati, per tutta la durata della procedura, cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

ART. 7 – PRESENZA DELL'AVVOCATO

1. **Mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice Art. 5 Comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 28/2010:** le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
2. Nella **mediazione c.d. facoltativa** le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, nonché gli addetti alla segreteria, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 9 – NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dal responsabile dell'Organismo, la cui nomina effettuata è insindacabile.

2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.conciliaconsumatori.it al termine dell'espletamento delle procedure del D.M. 145/2011.

3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi ove sono iscritti.

Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall'albo di Conciliaconsumatori Srl.

4. L'Organismo presso il quale il mediatore è iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011, nei limiti delle istanze pervenute, la competenza ed il rispetto della turnazione.

Il mediatore che intende partecipare come uditore dovrà presentare regolare istanza alla segreteria dell'Organismo, in aggiunta alla propria disponibilità (sedi ed orari) e alle proprie specifiche competenze

5. La Conciliaconsumatori srl recepisce eventuali circolari o decreti che saranno emanati in materia e che costituiscono sin da ora parte integrante del seguente Regolamento.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

6. Il responsabile dell'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

6.1. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

6.2. A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà a identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

6.3. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere

compiute secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell'Organismo, così come previsto dall'art. 7, comma 5 lett. c) del D.M. 180/2010.

6.4. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

ART. 10 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato prima dell'inizio dell'incontro di mediazione ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Sempre al primo incontro, il mediatore si accerta che le parti siano state informate dei benefici, anche fiscali, nonché delle conseguenze derivanti dal procedimento di Mediazione in base alle vigenti norme di legge.

4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione, previo assenso delle parti, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

5. Al mediatore è fatto divieto assoluto di percepire somme anche in nome e per conto dell'Organismo.

ART. 11 – L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi di Conciliaconsumatori srl regolarmente accreditate. Il luogo dove si svolge il procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. È vivamente consigliata la partecipazione personale delle parti che dovranno partecipare all'incontro di mediazione assistite dagli avvocati nella mediazione obbligatorie e disposta dal giudice. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e trovano applicazione le regole sulla rappresentanza e, in particolare, l'art. 1392 c.c. sulla forma della procura. In casi eccezionali è possibile essere sostituiti ma ai fini della sottoscrizione dell'accordo è necessario essere muniti di apposita procura speciale.

ART. 12 – SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEI MEDIATORI

1. Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98:

- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione), durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione;
- se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate);
- se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010);
- con l'istaurarsi del procedimento di mediazione il mediatore è chiamato a svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento di un accordo e sono dovute le indennità previste dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita;
- nel caso in cui durante il primo incontro **sono presenti entrambe le parti**, le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'organismo di mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria;
- nel caso in cui durante il primo incontro è **presente solo la parte invitata**, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia luogo il "primo incontro", il che postula la presenza anche della parte istante;
- nel caso in cui durante il primo incontro è **presente la sola parte istante** che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione;
- nel caso in cui durante il primo incontro è **presente la sola parte istante** la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

2. La mediazione può svolgersi, con il consenso del Responsabile del procedimento, con modalità a distanza (videoconferenza), le cui modalità sono descritte dall'articolo 13 del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo diretto ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, nei casi di cui all'art. 5 comma 1bis del D.lgs. 28/2010, fino a termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Nel corso del primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Il mediatore, inoltre, sempre nello stesso primo

incontro invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.

4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche Conciliaconsumatori srl può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

5. Il mediatore che accerti, su eccezione di parte, la non integrità del contraddittorio, fissa un termine entro il quale le parti sono tenute ad integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. Il termine per la conclusione del procedimento è prorogato.

Il mediatore designato può segnalare alle parti l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di mediazione un terzo al quale il procedimento stesso è comune.

La parte interessata integra il contraddittorio solo se lo ritiene opportuno e ne dà comunicazione alle altre parti, corrispondendo le eventuali spese di comunicazione. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre dal giorno in cui è instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato.

6. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, viene redatto verbale negativo. Il mediatore è tenuto a verificare la regolarità dell'invio di tutte le comunicazioni.

7. Il mediatore può sospendere e/o aggiornare l'incontro di mediazione per far sì che le parti possano valutare specifiche proposte, raccogliere informazioni, predisporre documenti, e, comunque, ogni volta che ciò possa agevolare la conciliazione, anche parziale, della controversia.

Il mediatore ha la facoltà di non verbalizzare le proposte provenienti dalle parti in Mediazione.

8. Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio. La scheda, debitamente sottoscritta dalle parti e contenente le generalità delle stesse, deve essere consegnata al mediatore che provvederà ad inserirla nel fascicolo da consegnare alla segreteria di Conciliaconsumatori srl.

ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. È ammessa la mediazione telematica, sia nei casi in cui tutte le parti scelgono questa modalità, e anche nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, solo previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

Tale modalità:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una

copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di accordo raggiunto.

2. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

3. Piattaforma on-line

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiede in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale. Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

4. Accesso riservato

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata, finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore). Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

5. Procedura di mediazione telematica

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, avviene on-line e secondo una procedura controllata e riservata.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore, quindi, può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

Per tutta la durata del procedimento, ciascun atto è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

6. Verbale di mediazione. Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti

Se le parti, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma autografa certificata. Nei casi di mediazione demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico sottoscritto è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria di Conciliaconsumatori srl.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il già menzionato termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

Inoltre, al comma 3 dell'art. 11, D.lgs. del 2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". La piattaforma online utilizzata da Conciliaconsumatori srl per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto in modalità telematica avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità dell'art. 43 del d.lgs. n. 82/2005.

7. Requisiti

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

8. Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC). Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
- kit e certificato di firma digitale. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

ART. 14 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. In caso di difficoltà nel raggiungimento di un accordo, e qualora ne sussistano i presupposti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. La proposta formulata dal mediatore potrà essere presa in considerazione dalla parte convenuta, senza che questo comporti alcun esborso in termini di indennità per la parte convenuta.
2. La proposta può essere oggetto di richiesta anche delle parti, anche congiuntamente. In tali casi, il mediatore potrà valutare anche l'eventualità di avvalersi di una procedura alternativa di risoluzione della controversia, ovvero di formulare la sua proposta in base alla normativa vigente. Spetta in ogni caso al mediatore valutare se sussistano i presupposti per la formulazione della proposta.
3. Laddove una parte richieda, unilateralmente, la formulazione di una proposta al mediatore ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 28/2010, anche in assenza della controparte e nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5, co. 2 D.lgs. 28/2010, il mediatore potrà formulare la stessa solo a seguito di nomina, da parte di Conciliaconsumatori srl, di un consulente tecnico, previo pagamento degli onorari del consulente stesso a esclusivo carico della parte richiedente.
4. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art.13 del D.lgs. 28/2010.
5. Le parti che sono interessate alla proposta del mediatore dovranno farne richiesta allo stesso mediatore durante l'incontro di mediazione, di cui dovrà esserne fatta menzione nel verbale.
6. In ogni caso, le parti dovranno comunicare, al mediatore e alle altre parti, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di mancata comunicazione, la proposta si ha per rifiutata.
7. In caso di mancata accettazione, il mediatore darà atto della proposta sottoposta alle parti del processo verbale.
8. L'Organismo prevede che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
9. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 15 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione, una volta esperito con esito positivo l'incontro preliminare, si considera concluso:
 - quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo globale;
 - quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo parziale e hanno deciso di interrompere la procedura di mediazione o la stessa non può proseguire;
 - in caso di impossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;
 - ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.lgs. 28/2010 quando siano decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'ordine del giudice, salvo proroga espressa o tacita.
2. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo ed eventuale annotazione del rifiuto della proposta fatta dal mediatore. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

3. In base alla conclusione del procedimento, il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse e dal mediatore.

Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscrivere e della mancata partecipazione o dell'abbandono di una o più parti del procedimento di mediazione, considerando chiuso il procedimento qualora una o più parti non restituiscano il verbale di mediazione firmato entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna della pec.

La conclusione di ogni verbale è subordinata alla verifica della regolarità delle comunicazioni.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Ai sensi dell'art.12 comma 1bis d.lgs n. 28/2010, in tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria di Conciliaconsumatori srl e di esso è rilasciata copia alle parti previa richiesta.

In ogni caso, ai fini di cui all'art. 40, comma 7, del D.lgs. 5/2003, nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione di Conciliaconsumatori srl nel registro di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 5/2003.

6. In tutti i casi in cui l'accordo non sia sottoscritto dagli avvocati delle parti, è possibile richiederne l'omologa, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e dal rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

7. Nel caso in cui con l'accordo conciliativo, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 e ss. c.c., per procedere alla sua trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ART. 16 – INDENNITÀ

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella e sono sempre a carico delle parti.

L'Organismo non è responsabile di eventuali omessi pagamenti ai consulenti tecnici.

ART. 17 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. I suddetti criteri vengono determinati in virtù dell'art. 16 DM 180/2010, modificato dal successivo DM 4/8/2014, n. 139.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo primo incontro.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di avvio sono corrisposte prima del primo incontro di mediazione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. In ogni caso, tuttavia, le spese di avvio e le eventuali indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.”

ART. 18 – GRATUITO PATROCINIO

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento delle sole indennità di mediazione. Sono pertanto dovute le spese di avvio. La parte è tenuta a depositare presso la Segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve una indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione dei crediti e ragioni altrui, salvo quanto disposto all'art. 15bis, comma 2, D.lgs. 28/2010 (come da ultimo modificato da D.lgs. n. 149, 10 ottobre 2022).

3. Ai sensi dell'art. 15quater, è possibile per l'interessato presentare istanza per l'ammissione anticipata, la quale deve presentare la stessa, personalmente, a mezzo raccomandata, a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno, il quale poi si pronuncerà in merito all'ammissione o al rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 15sexies D.lgs. 28/2010.

4. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

ART. 19 – PAGAMENTI

1. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 48,80 (IVA inclusa) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 97,60 (IVA inclusa) per quelle di valore superiore a 250.000 euro, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo al primo incontro.

2. Le spese di avvio sono corrisposte prima del primo incontro di mediazione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. In ogni caso, tuttavia, le spese di avvio e le eventuali indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.

3. Nell'ipotesi di accordo, entrambe le parti, istante e aderente, dovranno integrare corrispondendo il 25% del valore dell'indennità.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle parti:

- a)** l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- b)** le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- c)** l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d)** l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- e)** la determinazione del valore della controversia;
- f)** la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g)** le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all' Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
- h)** la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
- i)** ogni altra dichiarazione che, nel corso del procedimento, venga fornita a Conciliaconsumatori srl, al mediatore, agli ausiliari ed esperti, dal momento del deposito dell'istanza sino alla definizione – positiva o negativa – della procedura di mediazione.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Conciliaconsumatori srl e le sedi operative o con i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Salerno.

ART. 22 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. In presenza di una domanda di mediazione presentata davanti ad un Organismo di mediazione territorialmente incompetente, né l'Organismo di Mediazione né il mediatore sono tenuti a rilevare l'incompetenza territoriale, sarà onere della parte o del Suo avvocato, eventualmente, sollevarlo.

2. Qualora si tratti di controversie in cui il tentativo di mediazione è previsto dalla legge come condizione di procedibilità si distinguono tre casi:

1) Se la parte convocata alla mediazione non è comparsa o pur comparso abbia eccepito l'incompetenza territoriale dell'Organismo adito, d'ufficio nella prima udienza o su eccezione della parte chiamata, il giudice potrà eccepire l'improcedibilità della domanda.

2) Se vi è l'effettivo svolgimento della mediazione, senza che venga raggiunto l'accordo, la presenza della controparte garantisce la tacita deroga alla competenza e quindi la condizione di procedibilità si considera rispettata.

3) Se le parti raggiungono l'accordo: questo acquista l'efficacia prevista dall'art.12 del D.lgs. 28/2010 (legge 98/2013).

ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATORE E RICUSAZIONE

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore o il suo ausiliario non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di uno o più delle parti in un procedimento, di altra natura, qualora sia connesso, seppur indirettamente, con l'oggetto della controversia della procedura in cui ha svolto il ruolo di mediatore, pena la sua ricusazione.
2. L'istanza di ricusazione può essere sollevata dalle stesse parti, per uno dei motivi di cui all'articolo 2 del Codice europeo di condotta per mediatori (v. Allegato II).
3. Una parte non può ricusare il mediatore che ha nominato, se non per i motivi conosciuti dopo la nomina.
4. Successivamente all'istanza di ricusazione, Conciliaconsumatori srl dovrà valutare, in base alle prove fornite, la sussistenza dei motivi alla base della ricusazione, e qualora la ritenga fondata dovrà provvedere alla sostituzione del mediatore, nel più breve tempo possibile. La proposizione dell'istanza di ricusazione non determina la sospensione del procedimento di mediazione, tranne nei casi in cui sia impossibile lo svolgimento. Tuttavia, se l'istanza è fondata l'attività compiuta dal mediatore o dall'esperto ricusato o con il loro concorso è inefficace.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti i dati forniti a Conciliaconsumatori srl sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.M. n. 180/2010, alle parti è riconosciuto il diritto di accedere, senza limiti temporali, a tutti gli atti del procedimento di Mediazione, depositati in sessione comune, e, inoltre, ciascuna parte ha diritto agli atti depositati relativamente alle rispettive sessioni separate.
3. Tutti gli atti del procedimento di mediazione incardinato presso Conciliaconsumatori srl sono raccolti e custoditi in appositi fascicoli, anche virtuali, registrati e numerati per un periodo di tre anni dalla data di conclusione del procedimento.

ART. 25 – COMPOSIZIONE EXTRA PROCEDURALE DELLA CONTROVERSIA

1. Dall'inizio del primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010) si instaura il procedimento di mediazione e il mediatore è chiamato a svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento di un accordo e sono dovute le indennità previste dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

ART. 26 – LA LEGGE APPLICABILE E L'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalle leggi vigenti in Italia.
2. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.
3. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Conciliaconsumatori srl, secondo i principi di riservatezza, trasparenza, informalità, rapidità e ai principi sanciti dal Codice europeo di Condotta dei mediatori, a cui, altresì, è ispirato il presente regolamento.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da Conciliaconsumatori Srl previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.
3. In caso di sospensione o di cancellazione di Conciliaconsumatori Srl dal Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In caso contrario, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale di Salerno.

